SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 869)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENANZI, MAFFIOLETTI, PERNA, BERTI, MODICA, LUGNANO e LUBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1977

Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone un duplice obiettivo: in primo luogo eliminare gli inconvenienti, cui ha dato luogo la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali; secondariamente, dare alle strutture organizzative della giustizia amministrativa ed al relativo personale di magistratura quelle garanzie di imparzialità ed indipendenza che la Costituzione ha inteso assicurare al potere giurisdizionale nel suo complesso.

Sotto il primo aspetto va evidenziato che il legislatore del 1971 ha dato una soluzione non soddisfacente all'assetto del personale di magistratura, in quanto nell'ambito di un unico sistema giurisdizionale è stata prevista l'istituzione di due ruoli separati per quanti sono i corrispondenti gradi di giudizio. Nè tale anomalia può considerarsi sanata dalla disposizione di cui all'articolo 17, in base alla quale è ammesso il trasferimento dei consiglieri amministrativi regionali nel ruolo dei consiglieri di Stato, in quanto detta norma ha valore più simbolico che sostanziale. Invero l'anzidetta riserva non si riferisce ad una percentuale fissa dell'attuale dotazione organica dei consiglieri di Stato, bensì ad un evento futuro ed incerto, quale è appunto rappresentato dai posti che si renderanno vacanti, nel limite di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1975. Il principio della separazione dei ruoli fra i giudici di primo grado e quelli di appello non è stato tuttavia seguito coerentemente per quanto riguarda l'affidamento delle funzioni presidenziali dei nuovi organi della giustizia amministrativa, in quanto tale compito è stato esclusivamente affidato ai magistrati del Consiglio di Stato, venendo così a compromettere sul piano della indipendenza la funzionalità degli organi in questione. Tale situazione di menomata indipendenza, oltre che sul piano organizza-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

tivo, si riflette anche sullo stato giuridico dei magistrati amministrativi regionali, in quanto i magistrati del Consiglio di Stato costituiscono la componente più numerosa dell'attuale organo di autogoverno della magistratura in questione. L'importanza di tali inconvenienti, che in sostanza possono sintetizzarsi nell'esistenza di una chiara situazione di sottordinazione della magistratura dei tribunali amministrativi regionali rispetto a quella del Consiglio di Stato, è tale che un intervento legislativo si impone non solo per evidenti ragioni di logica e di razionalità del sistema, ma anche per evitare che la menomata situazione di indipendenza e dei magistrati e degli stessi organi possa dar luogo ad eventuali questioni di costituzionalità. È evidente inoltre che il permanere di tale stato di cose finirà col determinare sempre maggiori ostacoli nel reclutamento dei referendari dei tribunali amministrativi regionali, perchè, nonostante la quasi perfetta parità con l'analogo concorso al Consiglio di Stato, il concorso in questione è nettamente svantaggiato, in quanto dà ingresso ad una carriera, che, unica nel suo genere, non consente il raggiungimento delle fuzioni presidenziali. D'altra parte, la prova più evidente dell'esistenza di tali difficoltà è data dalla circostanza che, mentre la legge istitutiva aveva previsto per la fase di avvio un organico provvisorio di 120 magistrati da reclutare attraverso dei concorsi speciali, di fatto, a seguito delle numerose rinunce, hanno assunto servizio il 1° gennaio 1974 appena 105 magistrati e, dopo l'espletamento di altri tre concorsi ordinari, il numero dei magistrati in servizio al 1° gennaio 1977 è salito ad appena 129 unità. Tale situazione merita estrema attenzione, in quanto i tribunali amministrativi regionali hanno indubbiamente rappresentato un notevole passo avanti sul piano e della tutela giurisdizionale del cittadino e dello sviluppo democratico della società italiana, per cui è urgente porre in armonia con la Costituzione sia le strutture organizzative sia lo stato giuridico dei magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa.

Per ovviare a tali inconvenienti l'unica soluzione logica e razionale è indubbiamente rappresentata dalla unificazione dei ruoli dei magistrati addetti alla giurisdizione ordinaria amministrativa.

Per quanto riguarda la seconda finalità, il presente disegno di legge intende dare agli organi della giustizia amministrativa una struttura organizzativa adeguata ai compiti loro affidati e nel contempo adottare per il personale di magistratura uno stato giuridico ed economico conforme ai dettami costituzionali.

Quanto al personale di segreteria ed ausiliario che attualmente presta comunque servizio presso i tribunali amministrativi regionali, la soluzione più idonea ai fini di un corretto inquadramento organico dello stesso, più che nell'istituzione di un nuovo ruolo, deve ricercarsi in un adeguato ampliamento del ruolo del corrispondente personale del Consiglio di Stato, il quale si trasformerà così, da semplice ruolo centrale di ridottissime dimensioni, in un ruolo nazionale a struttura complessa e articolata.

Sulla bontà di tale soluzione non possono sussistere dubbi di sorta, essendo ormai tutta la politica sindacale del pubblico impiego, recepita del resto anche in sede normativa mediante la legge n. 382 del 1975, indirizzata verso l'istituzione di ruoli unici nazionali proprio perchè, solo in tal maniera, è possibile attuare il principio della piena mobilità del personale.

Come linea tendenziale il presente disegno di legge ha cercato di accogliere nella misura più larga possibile gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 maggio 1975, in sede di predisposizione di uno schema di disegno di legge di analogo contenuto. Di ciò si ha la riprova sia nella parte in cui si ripristinano, sia pure con qualche accorgimento, le modalità di copertura dei posti dirigenziali, nonchè i passaggi di carriera, e sia nella strutturazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica. A quest'ultimo proposito va evidenziato che le proposte numeriche del Consiglio di Stato sono state aumentate solo di quel tanto necessario ad includere i posti attualmente esistenti nel ruolo del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato, nonchè quelli che lo stesso Governo nel suo disegno di legge (atto Senato n. 461)

ha proposto di istituire per le specifiche esigenze di funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura in questione nonchè del Consiglio di amministrazione del personale.

Particolare rilievo riveste la norma (articolo 32) in base alla quale le funzioni di capo del personale sono affidate ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore. Particolare cura è stata posta nella strutturazione della dotazione organica delle carriere direttive e dirigenziali, in quanto trattasi di personale investito di compiti particolarmente delicati non solo dal punto di vista fiscale, contabile ed amministrativo, ma soprattutto come preziosissimi collaboratori della giustizia amministrativa.

Di conseguenza doverose appaiono le agevolazioni che il presente disegno di legge intende loro concedere sia in sede di inquadramento che in sede di passaggio di carriera, in quanto è noto che solo grazie all'entusiasmo ed alla abnegazione dello stesso personale è stato possibile superare le mille difficoltà materiali che immediatamente sorsero all'indomani dell'insediamento dei tribunali amministrativi regionali.

Trattasi in complesso di una normativa più organica e razionale, la quale, nel contempo, intende dare un doveroso e tangibile riconoscimento ai tanti sacrifici che il personale in questione ha dovuto affrontare in condizioni di assoluta precarietà sin dal novembre 1973.

A tali trattamenti fa riscontro del resto la soppressione del notevole onere finanziario che lo Stato ha finora dovuto affrontare per corrispondere al personale avente diritto l'indennità di missione.

I punti caratterizzanti del presente disegno di legge possono così riassumersi:

con gli articoli da 1 a 7 è stato regolato l'esercizio delle funzioni dei due organi (Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali) attualmente affidato ai poteri discrezionali dei rispettivi presidenti, allo scopo di stabilire criteri obiettivi ed unitari. I successivi articoli 8, 9 e 10 regolano la composizione e le attribuzioni dell'organo di autogoverno;

gli articoli da 11 a 20 regolano la distinzione per funzioni e la progressione in carriera dei magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa;

con gli articoli da 21 a 26 sono disciplinate in maniera organica e funzionale le garanzie, le incompatibilità ed il trattamento economico del personale di magistratura, attualmente privo di una disciplina idonea ed uniforme;

con gli articoli da 27 a 30 si riempie un vuoto, attualmente esistente nell'ordinamento, che non solo non specifica l'organo cui sono attribuiti i poteri di sorveglianza, ma non rende neppure in concreto applicabili le sanzioni disciplinari previste;

con gli articoli da 31 a 35 si provvede, in analogia alla soluzione adottata per il personale di magistratura, alla inclusione nel ruolo del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato, del corrispondente personale dei tribunali amministrativi regionali;

con gli articoli da 36 a 43 viene disciplinato l'inquadramento in ruolo del personale attualmente in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

con gli articoli da 44 a 48 vengono dettate le opportune norme transitorie e finali.

Merita infine rilievo la circostanza, risultante dall'articolo 48, che il presente disegno di legge non comporta alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

(*Composizione del Consiglio di Stato*)

Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione si compone di un presidente titolare e di un presidente aggiunto con qualifica di presidente di sezione o qualifica equiparata e di non meno di nove consiglieri.

Le sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento del presidente e di quattro magistrati.

Non è consentita la costituzione di commissioni speciali.

Art. 2.

(*Passaggio dalle sezioni consultive alle giurisdizionali*)

Il consiglio di presidenza dispone il passaggio di magistrati dalle sezioni consultive a quelle giurisdizionali e viceversa, in base a criteri predeterminati e con il consenso degli interessati.

Il consiglio di presidenza provvede inoltre a stabilire i criteri per l'avvicendamento

dei magistrati sia nell'ambito delle sezioni consultive sia in quello delle sezioni giurisdizionali.

Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali, sulla base di criteri fissati dal consiglio di presidenza.

I presidenti titolari delle sezioni giurisdizionali, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze e la composizione dei collegi giudicanti, sulla base di criteri fissati dal consiglio di presidenza.

Art. 3.

(*Ripartizione degli affari*)

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e contenziosi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali.

Art. 4.

(*Adunanza generale*)

L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati che fanno parte delle sezioni consultive.

Art. 5.

(*Adunanza plenaria*)

L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta dai quattro magistrati più anziani di ciascuna delle sezioni giurisdizionali.

Qualora il presidente sia impedito, è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano; gli altri componenti dell'adunanza plenaria sono sostituiti dal magistrato più anziano della rispettiva sezione.

Art. 6.

(Composizione dei tribunali amministrativi regionali)

I tribunali amministrativi regionali sono composti da presidenti di tribunale, da presidenti di sezione, da consiglieri, da primi referendari e da referendari.

I tribunali amministrativi regionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono essere divisi in più sezioni, composte di non meno di cinque magistrati.

Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima determinati dal consiglio di presidenza. Nel caso di mancanza o di impedimento di qualcuno dei magistrati, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale all'inizio di ogni anno stabilisce la composizione di ciascuna sezione, in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le varie sezioni.

Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

Art. 7.

(Ripartizione dei ricorsi)

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

Art. 8.

(*Consiglio di presidenza*)

Il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, dai due presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica, da quattro consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato e da otto magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.

Per i sorteggi e le modalità di sostituzione dei consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato e dei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, si osserva l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

Le funzioni di vice presidente sono attribuite al presidente titolare di sezione, più anziano nella qualifica.

Le funzioni di segretario del consiglio di presidenza sono svolte dal consigliere meno anziano, sorteggiato tra quelli in servizio presso il Consiglio di Stato, che è esentato per la durata dell'incarico dalle funzioni istituzionali.

È abolito l'incarico di segretario generale, previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 9.

(*Validità delle deliberazioni e convocazioni*)

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno nove componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del presidente.

Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 10.

(*Attribuzioni del consiglio di presidenza*)

Il consiglio di presidenza delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni in modo di assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il Consiglio di amministrazione;

6) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del consiglio di presidenza, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui al numero 3) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato e quelli di cui ai numeri 4) e 5) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

CAPO II

PERSONALE DI MAGISTRATURA

Art. 11.

(*Distinzione per funzioni*)

I magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa si distinguono, secondo le funzioni, in magistrati con funzioni diret-

tive superiori, magistrati del Consiglio di Stato e magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 12.

(*Magistrati dei tribunali amministrativi regionali*)

Sono destinati ad esercitare le funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali i magistrati del ruolo del Consiglio di Stato con la qualifica di referendario, primo referendario e consigliere.

Art. 13.

(*Magistrati del Consiglio di Stato*)

Sono destinati ad esercitare le funzioni consultive e giurisdizionali presso il Consiglio di Stato i magistrati del ruolo del Consiglio di Stato con un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica di consigliere.

Art. 14.

(*Conferimento di uffici direttivi superori a magistrati con qualifica superiore a consigliere*)

Ai magistrati con qualifica superiore a consigliere sono conferite le seguenti funzioni direttive superiori:

1) presidente del Consiglio di Stato;

2) presidente di sezione del Consiglio di Stato e presidente di tribunale amministrativo regionale.

Art. 15.

(*Ammissione nel ruolo dei magistrati*)

I posti di referendario del ruolo del Consiglio di Stato sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, secondo la disciplina contenuta nell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214. È abolito il limite di età di quarantacinque anni.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da tre consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato e da un professore universitario ordinario di materie giuridiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

È soppresso il concorso di referendario al Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 2, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. I concorsi già banditi avranno efficacia solo qualora al momento dell'entrata in vigore della presente legge il decreto di approvazione della graduatoria sia stato registrato dalla Corte dei conti.

Art. 16.

(*Nomina a primo referendario*)

I referendari al compimento di cinque anni di anzianità nella qualifica conseguono la nomina a primo referendario secondo l'ordine di ruolo, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza.

Art. 17.

(*Nomina a consigliere*)

Sono abolite le nomine dirette del Governo a consigliere e qualifiche superiori.

I primi referendari al compimento di cinque anni di anzianità nella qualifica conseguono la nomina a consigliere secondo l'ordine di ruolo, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza.

Per coprire i posti vacanti di consigliere presso il Consiglio di Stato provvede il consiglio di Presidenza, seguendo l'ordine di ruolo e con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio tra i consiglieri che abbiano maturato quattro anni nella qualifica, seguendo il criterio della minore anzianità.

Art. 18.

(*Nomina a presidente di sezione e qualifiche equiparate*)

I consiglieri al compimento di dieci anni di anzianità nella qualifica conseguono la nomina a presidente secondo l'ordine di ruolo, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza.

Al conferimento delle funzioni di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di tribunale amministrativo regionale, nonchè di presidente aggiunto di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di sezione di tribunale amministrativo regionale, provvede il consiglio di presidenza secondo l'ordine di anzianità e con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica.

Art. 19.

(*Nomina del presidente del Consiglio di Stato*)

Il presidente del Consiglio di Stato è nominato, fra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno dieci anni funzioni direttive superiori, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del consiglio di presidenza.

Art. 20.

(*Sopressione del ruolo dei magistrati amministrativi regionali*)

Il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, istituito dall'articolo 12, lettera *c*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è soppresso.

La tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

è sostituita dalla tabella *A*, allegata alla presente legge.

I magistrati amministrativi regionali sono collocati nel ruolo del personale di magistratura del Consiglio di Stato, secondo la anzianità nella qualifica precedentemente ricoperta, conservando ad ogni effetto di legge l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza e prendono posto dopo l'ultimo dei magistrati del Consiglio di Stato di corrispondente qualifica, dotato di pari anzianità.

I primi referendari ed i referendari in servizio presso il Consiglio di Stato al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono destinati al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, con il loro consenso, ad altro tribunale.

CAPO III

GARANZIE - INCOMPATIBILITÀ TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 21.

(*Inamovibilità*)

I magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 22.

(*Trasferimento d'ufficio*)

I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti nella presente legge.

Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in mis-

sione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali più vicini, seguendo il criterio della minore anzianità.

I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico all'indennità di missione intera.

Art. 23.

(*Obbligo di residenza*)

I magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della Regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

Art. 24.

(*Collocamento a riposo per limiti di età*)

Si estendono ai magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 25.

(*Incompatibilità di funzioni*)

I magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa non possono in alcun caso esercitare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

Dal divieto del primo comma sono esclusi gli incarichi che comportano la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, ivi compresi gli arbitrati, nei quali sia parte l'Amministrazione dello Stato ovvero un ente o un'azienda pubblici, nonchè a commissioni tributarie, a commissioni di concorso, a commissioni e seggi elettorali, a commis-

sioni di studio e ad incarichi di insegnamento.

Sono altresì esclusi dal divieto del primo comma gli incarichi di partecipazione ad organi collegiali previsti da specifiche disposizioni di legge.

È abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

È soppressa la facoltà di collocamento fuori ruolo prevista dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Art. 26.

(*Trattamento economico*)

I magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa non possono percepire oltre alla retribuzione ordinaria altre indennità o compensi, ad eccezione delle indennità di prima sistemazione, di trasferimento, di trasferta e di missione.

Sono esclusi dal divieto i compensi degli incarichi indicati nel terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

CAPO IV

SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

Art. 27.

(*Sorveglianza*)

Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo e quarto comma del precedente articolo 25.

Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa.

I magistrati con funzioni direttive superiori esercitano la vigilanza sugli uffici, cui sono preposti, e sui magistrati che ne fanno parte.

Art. 28.

(*Disciplina*)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si estendono ai magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

È abrogato l'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 29.

(*Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento*)

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.

Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

Art. 30.

(*Decisione del procedimento disciplinare*)

Il presidente del Consiglio di Stato fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre

copia degli atti, e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano della commissione prevista dal secondo comma dell'articolo precedente svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

Il consiglio di presidenza delibera a maggioranza di voti.

TITOLO II

ORDINAMENTO ED INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO ED INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I TAR

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 31.

(Compiti e mansioni)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato restano stabilite dalla legge 10 aprile 1964, n. 193, e successive modificazioni.

Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono, sentiti i rispettivi segretari generali, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie al loro ordinato funzionamento. Possono, con proprio decreto, affidare ad impiegati della carriera esecutiva il compito di notificare nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo il rimborso spese.

Art. 32.

(*Segretario generale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*)

I segretari generali svolgono le funzioni previste dall'articolo 78 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.

Per ricoprire l'incarico di segretario generale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.

In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Al segretario generale del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 33.

(*Consiglio di amministrazione*)

Il Consiglio di amministrazione per il personale di cui al presente titolo è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un magistrato con qualifica equiparata ed è composto da sei consiglieri di Stato, tre dei quali in servizio presso i tribunali amministrativi regionali designati dal consiglio di presidenza, dal segretario generale del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento stabilito nell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Alla nomina del Consiglio di amministrazione si provvede ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva del

Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria.

Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza, previsto dal precedente articolo 8, e del Consiglio di amministrazione, previsto dal presente articolo, è addetto personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti stabiliti dalle tabelle stesse.

Art. 34.

(*Commissione di disciplina*)

La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di amministrazione.

La Commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un magistrato con qualifica equiparata, che la presiede, da due magistrati, di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria.

Art. 35.

(*Ruoli organici*)

I ruoli organici del personale della carriera dirigente, direttiva, di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato, sono stabiliti secondo le tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G*, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 1971, e successive modifiche, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (quadro *D*).

Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le vigenti disposizioni di legge, su proposta del consiglio di presidenza.

CAPO II

INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 36.

(Domanda di inquadramento)

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, presso i tribunali amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 35.

La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data predetta, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dallo stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e da ogni altro documento utile ai fini dell'inqadramento.

Art. 37.

(Commissione per l'inquadramento)

All'inquadramento, di cui all'articolo precedente, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

La commissione è composta da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da tre consiglieri in servizio presso tribunali amministrativi regionali e da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 38.

(*Criteri di inquadramento*)

La commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande e alle relazioni indicate dal precedente articolo 36, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:

1) determina il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;

2) determina l'anzianità complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando:

a) per intero l'anzianità maturata in carriere corrispondenti a quella di inquadramento;

b) per metà quella conseguita in carriere inferiori;

3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianità in relazione ai tempi ordinari di permanenza nelle varie qualifiche della stessa carriera, stabilite dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

4) attribuisce, ove non risulti demerito, la qualifica superiore a quella risultante dalla posizione indicata al numero 3).

Agli effetti del calcolo, l'anzianità è computata ad anni e le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero.

I dipendenti che, per effetto del calcolo dell'anzianità complessiva determinato ai sensi del numero 3), raggiungono la qualifica più elevata della propria carriera o comunque il corrispondente trattamento economico senza poter ottenere il successivo beneficio di inquadramento previsto dal numero 4), hanno diritto alla attribuzione di cinque aumenti periodici biennali pensionabili e non riassorbibili nei successivi aumenti di trattamento economico.

Il personale non di ruolo è collocato nella qualifica iniziale della carriera corrispon-

dente al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate.

L'inquadramento disciplinato dal presente articolo è disposto anche in sovrannumero, rispetto alle dotazioni organiche della carriera e delle qualifiche stabilite nelle allegate tabelle.

Art. 39.

(*Criteri di inquadramento dei dirigenti*)

Il personale che abbia conseguito la qualifica di dirigente presso un'amministrazione dello Stato è inquadrato con tale qualifica nei ruoli di cui all'articolo 35 della presente legge, conservando l'anzianità maturata nella stessa qualifica.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.

La qualifica di primo dirigente è attribuita a coloro che, giudicati idonei a seguito di esame-colloquio dalla commissione, di cui all'articolo 37, possono far valere, alla data di presentazione della domanda di inquadramento, oltre i requisiti di complessivi dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, ivi compreso il periodo di servizio prestato presso i tribunali amministrativi regionali, anche lo svolgimento per almeno sei mesi delle funzioni di segretario generale.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui sopra, si valuta per intero il servizio prestato nella carriera direttiva e per metà quello prestato nella carriera di concetto o corrispondente.

Le materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso.

I benefici previsti dai commi terzo e quarto del presente articolo si applicano anche al personale direttivo in servizio presso il Consiglio di Stato che dirige i servizi di segreteria di ciascuna sezione del Consiglio di Stato.

Art. 40.

(*Modalità di inquadramento*)

L'inquadramento è disposto, sulla base degli atti trasmessi dalla commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica conseguita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica, la iscrizione è effettuata secondo l'ordine di anzianità.

I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.

Art. 41.

(*Passaggio di carriera*)

Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato può chiedere, con le modalità previste dall'articolo 36, di essere inquadrato nella corrispondente qualifica della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza, qualora:

1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale carriera, ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) abbia lodevolmente esercitato presso i tribunali amministrativi regionali, per almeno un anno, mansioni proprie della carriera superiore.

Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2).

All'esame provvede la commissione di cui all'articolo 37. Per i programmi di esame si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.

Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo

il personale di ruolo inquadrato ai sensi dell'articolo 36 e senza pregiudizio di esso.

Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento in detta carriera, come previsto nel primo e secondo comma del presente articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.

Art. 42.

(*Personale in servizio presso il Consiglio di Stato*)

Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato al momento dell'entrata in vigore della presente legge si estendono a domanda i benefici stabiliti dagli articoli 38 e 41. La domanda deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 36 al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri corredata da una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dallo stato di servizio e da ogni altro documento utile.

Art. 43.

(*Concorsi di ammissione*)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esame alla qualifica iniziale di ciascuna carriera per il numero di posti rimasti disponibili nella stessa qualifica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

(*Soppressione degli attuali consigli di presidenza*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribu-

nali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il presidente del Consiglio di Stato, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, e da quattro consiglieri di Stato, che provvede ai sorteggi per la prima costituzione del consiglio di presidenza previsto dal precedente articolo 8. Le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere meno anziano nella qualifica.

Art. 45.

(*Disposizioni transitorie*)

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva applicazione di mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato ed i singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.

Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non abbia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente articolo 36, è gradualmente restituito all'amministrazione o ente di provenienza in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

(*Norma finale*)

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 47.

(*Effetti economici*)

Ai fini economici la presente legge ha effetto dal giorno della sua entrata in vigore.

Art. 48.

(*Onere finanziario*)

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante totale riduzione dei capitoli numero 3711 e 3731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che conseguentemente vengono soppressi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA « A »

Presidente del Consiglio di Stato	1	
Presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato	6	42
Presidenti aggiunti di sezione del Consiglio di Stato	6	
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	20	
Presidenti di Sezione di Tribunale amministrativo regionale . .	10	
Consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato	48	108
Consiglieri in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali	60	
Primi referendari	180	
Referendari		
	331	

TABELLA « B »

Ruolo del personale dirigente

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	dirigente superiore	11	Segretario generale Consiglio di Stato	1
			Segretario generale TAR con sezioni staccate	9
			Direttore uffici segreteria art. 33 ultimo comma	1
E	primo dirigente	30	Direttore servizi di segreteria Cons. di Stato	6
			Segretario generale TAR	11
			Direttore servizi segreteria TAR	12
			Vice direttore uffici segreteria art. 33 ultimo comma	1
			totale	41

TABELLA « C »

Ruolo della carriera direttiva

Parametro	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Direttore capo aggiunto di segreteria	26
307	Direttore di segreteria	65
257 190	Vice direttore di segreteria	
		91 (*)

(*) di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 33 ultimo comma.

TABELLA « D »

Ruolo della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Posti
370	Segretario capo	23
297 255	Segretario principale	69
218 178 160	Segretario	68
		160 (*)

(*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 33 ultimo comma.

TABELLA « E »

Ruolo della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	30
213 183	Coadiutore principale	96
163 133 120	Coadiutori	96
		222 (*)

(*) di cui cinque per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 33 ultimo comma.

TABELLA « F »

Ruolo del personale di dattilografia

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore dattilografo superiore	34
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo	251
		285 (*)

(*) di cui sei per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 33 ultimo comma.

TABELLA « G »

Ruolo del personale ausiliario

Lettera *A*)

Parametro	Qualifica	Posti
165 143	Commesso capo	30
133 115	Commesso	70
		100 (*)

Lettera *B*)

165 143	Agente tecnico capo	20
133	Agente tecnico	36
		56

(*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 33 ultimo comma.